

Tribunale di Brescia, decreto del 16 settembre 2024, n. 3660 – legittimazione della società nel concordato, conferimento in natura, garanzia del credito conferito, prescrizione del credito

Nella controversia promossa per far valere una pretesa creditoria nei confronti di una società ammessa a concordato liquidatorio la legittimazione passiva spetta alla società stessa in persona del suo legale rappresentante e non al commissario giudiziale o al liquidatore giudiziale posto che detta procedura non incide sulla capacità processuale del debitore (cfr. Cass. 4033/1995 e Cass. 26982/2022).

L'art. 168 l.f. vieta ai creditori, i cui crediti sono sorti anteriormente rispetto alla data di pubblicazione della domanda di ammissione del ricorso nel registro delle imprese, di esperire le azioni cautelari ed esecutive nei confronti del debitore. Tuttavia, non preclude loro l'esercizio delle azioni di accertamento e di condanna nei confronti dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo in quanto da queste non potrebbe derivare un pregiudizio alla *par condicio creditorum*, dal momento che il relativo credito può essere soddisfatto solo nell'ambito della procedura concorsuale e nei limiti della proposta omologata.

Qualora, a seguito del procedimento di revisione della stima dei conferimenti in natura previsto dall'art. 2343 c.c., comma

3, c.c., si proceda ad una riduzione del capitale, permane in capo al conferente l'obbligo di liberare il capitale sottoscritto in aumento. Pertanto, in caso di conferimento di crediti assistito da garanzia ex art 1267 c.c. questa non riguarderà il loro valore nominale ma la conferente è tenuta a garantire solamente la *bonitas* dei crediti non svalutati oggetto di conferimento a liberazione dell'aumento sottoscritto.

Il pagamento del credito relativo alla prestazione di una garanzia prestata dal conferente un credito nei confronti della società non è una obbligazione autonoma, bensì accessoria rispetto a quella principale di liberare il capitale sottoscritto. Per questo motivo, non è da assoggettare all'ordinario termine di prescrizione decennale ma a quello quinquennale di cui all'art. 2949 c.c.

Al fine della richiesta di pagamento in rivalsa dei debiti ceduti (conferiti) e non pagati dalla conferitaria, per cui la cedente è responsabile ai sensi dell'art. 2560 c.c., quest'ultima deve allegare (e dimostrare) di aver ottemperato alle obbligazioni in luogo della società conferitaria.

Principi espressi nell'ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale la società conferitaria di un'azienda ingiungeva la società conferente al pagamento della garanzia da questa prestata ex art. 1267 c.c. La conferente eccepiva all'opposizione: a) il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa monitoria; b) l'inammissibilità dell'azione di condanna nei suoi confronti, in forza degli artt. 168 e 184, comma 1, l.f.; c) l'inesistenza del credito in ragione dell'avvenuta riduzione del capitale a seguito di revisione del conferimento e d) la prescrizione del credito ingiunto.

[Sent. 16.09.2024 n. 3660Download](#)

(Massime a cura di Edoardo Compagnoni)